



2022/0347(COD)

28.3.2023

EMENDAMENTI

55 - 249

Progetto di parere

Vera Tax

(PE742.298v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione)

Proposta di direttiva

(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 55
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nel dicembre 2020 la Commissione ha presentato la sua strategia per una mobilità sostenibile e intelligente promuovendo l'aumento delle quote modali rappresentate dai trasporti pubblici, dagli spostamenti a piedi e in bicicletta, come anche dalla mobilità automatizzata, interconnessa e multimodale, al fine di ridurre drasticamente l'inquinamento e la congestione provocati dai trasporti, soprattutto nelle città, e di migliorare la salute e il benessere dei cittadini.

Or. en

Emendamento 56
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Nella valutazione d'impatto del 2005 antecedente alla proposta dell'attuale direttiva sulla qualità dell'aria ambiente, la Commissione stimava che i costi diretti per conformarsi alla sua proposta di direttiva si sarebbero situati tra i 5 e gli 8 miliardi di EUR e che nel 2020 i benefici per la salute in termini monetari sarebbero stati compresi tra i 37 e i 119 miliardi di EUR l'anno, concludendo così che i benefici della politica in materia di qualità dell'aria avrebbero di gran lunga superato i costi di attuazione.

Emendamento 57
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il Parlamento europeo aveva proposto il 2022 come Anno europeo delle città più verdi al fine di creare una cultura di apprezzamento degli spazi verdi e dell'aria pulita come aspetto importante, seppur spesso sottovalutato, della qualità della vita dei cittadini europei. L'espansione delle infrastrutture verdi nelle comunità urbane migliorerebbe la vita quotidiana, in particolare per le persone affette da asma e altre malattie delle vie respiratorie, poiché le piante possono filtrare le sostanze inquinanti dall'aria. Incentivare lo sviluppo urbano in tal senso deve andare di pari passo con iniziative volte a ridurre il traffico stradale urbano e promuovere il trasporto pubblico e gli investimenti in questo settore, poiché in media il 60 % dello spazio pubblico è occupato solo da auto private, sebbene siano inutilizzate per il 95 % del tempo. La maggior parte di questo spazio mal utilizzato potrebbe pertanto essere resa verde e servire per finalità sociali.

Or. en

Motivazione

<https://cordis.europa.eu/article/id/33979-trees-and-their-role-in-filtering-out-pollution/it>

Emendamento 58
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre **e puntando a raggiungere l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria *al più tardi entro il 2050***, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre, **garantendo il prima possibile nel breve e medio termine il pieno allineamento delle norme dell'UE in materia di qualità dell'aria** con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. **Poiché le emissioni dei trasporti rappresentano la fonte principale di inquinamento atmosferico nell'ambiente urbano e costiero e** considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 59
Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio **graduale** alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria **intermedi** per il 2030 e oltre e puntando a raggiungere l'allineamento con **gli** orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio **ambizioso** alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria per il 2030 e oltre e puntando a raggiungere **il pieno** allineamento **costante** con **i più recenti** orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, **partendo da quelli pubblicati a settembre 2021, al fine di conseguire l'obiettivo dell'inquinamento zero** al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 60
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre e puntando a raggiungere l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre e puntando a raggiungere l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² **e dall'impatto complessivo dell'implementazione del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %"**.

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 61**Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti****Proposta di direttiva****Considerando 4***Testo della Commissione*

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre e **puntando a raggiungere** l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre e **garantendo** l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria **il prima possibile e** al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 62
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il **2030** e oltre e puntando a raggiungere l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il **2035** e oltre e puntando a raggiungere l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 63
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) A settembre 2021 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato nuove linee guida sulla qualità dell'aria, basate su una sintesi esaustiva dei riscontri scientifici in merito agli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute. La presente direttiva tiene conto delle più recenti conoscenze scientifiche in relazione alla necessità di allineare pienamente le norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria ai più recenti orientamenti dell'OMS, nell'intento di conseguire gli obiettivi generali del piano d'azione per l'inquinamento zero.

Or. en

Emendamento 64
Philippe Olivier

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per **conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per** l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **nonché dal principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di**

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per **ridurre** l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

Or. en

Emendamento 65
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero"

Emendamento

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero"

per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti (***nel caso di veicoli pesanti del trasporto merci su gomma come dei veicoli leggeri per uso privato, prevedere forme di supporto economico per le imprese e/o per i singoli soggetti al fine di adeguare i propri mezzi ai motori ritenuti meno inquinanti***), dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità

Emendamento 66
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati

Emendamento

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti **e delle relative infrastrutture, incluse infrastrutture per i combustibili alternativi**; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole **o delle regioni carbonifere**, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul

scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

Or. en

Emendamento 67 **Jutta Paulus**

Proposta di direttiva **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di *soluzioni* di mobilità *e*

Emendamento

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di *forme* di mobilità sostenibili e

trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, ***alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo***; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

intelligenti ***e della transizione modale verso tali soluzioni di trasporto***; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione, ***poiché le persone povere e vulnerabili sono colpite in modo sproporzionato dall'inquinamento***; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

Or. en

Emendamento 68 **Markus Ferber**

Proposta di direttiva **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ***dal principio del "non nuocere"*** del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di

Emendamento

(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ***dagli obiettivi*** del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore

una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

Or. en

Emendamento 69
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'Ottavo programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, adottato con decisione (UE)

Emendamento

(6) L'Ottavo programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, adottato con decisione (UE)

2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio il 6 aprile 2022⁴³, stabilisce l'obiettivo di realizzare un ambiente privo di sostanze tossiche per proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi e, a tal fine, stabilisce la necessità di migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, l'accesso del pubblico all'informazione e l'accesso alla giustizia. Questi principi ispirano gli obiettivi fissati nella presente direttiva.

⁴³ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio il 6 aprile 2022⁴³, stabilisce l'obiettivo di realizzare un ambiente privo di sostanze tossiche per proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi e, a tal fine, stabilisce la necessità di migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio *e la standardizzazione delle stazioni di campionamento, la creazione di sistemi di allarme preventivo, il coordinamento transfrontaliero, i piani per la qualità dell'aria e la loro attuazione*, l'accesso del pubblico all'informazione e l'accesso alla giustizia. Questi principi ispirano gli obiettivi fissati nella presente direttiva.

⁴³ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

Or. en

Emendamento 70 **Jutta Paulus**

Proposta di direttiva **Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La pertinente legislazione dell'UE in materia di trasporti, come le norme europee sulle emissioni dei veicoli, è fondamentale per ridurre ulteriormente l'inquinamento dell'aria ambiente causato dal settore dei trasporti e dovrebbe essere allineata agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'inquinamento zero. Questo è importante per fermare l'impatto negativo delle emissioni del trasporto stradale sulle malattie respiratorie e altri gravi problemi

di salute e la causalità diretta tra l'esposizione a lungo termine al traffico stradale e le malattie respiratorie che arrivano a causare la morte.

Or. en

Emendamento 71

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Oltre ad essere la principale fonte singola di particolato ultrafine, l'aviazione provoca danni significativi al clima sia attraverso le emissioni di CO₂ che attraverso gli effetti non dovuti alla CO₂, inoltre gli aeroporti costituiscono una delle principali fonti di inquinamento acustico. Lo zolfo presente nei carburanti per aerei è fonte di inquinamento atmosferico negli aeroporti e nelle aree circostanti e può essere responsabile fino al doppio dell'impatto climatico delle sole emissioni di CO₂^{1 bis}.

^{1 bis} *Studio commissionato a CE Delft dall'AESA, "Socio-Economic Benefits of Reducing Sulphur & Aromatics" (Benefici socio-economici della riduzione dello zolfo e degli aromatici)
<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.740800>
5*

Or. en

Emendamento 72

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati scientifici relativi agli inquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e allo sviluppo tecnologico. Sulla base di tale riesame, la Commissione dovrebbe valutare se le norme applicabili in materia di qualità dell'aria siano ancora adeguate per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 31.12.2028 per valutare se le norme in materia di qualità dell'aria debbano essere aggiornate sulla base delle più recenti informazioni scientifiche.

Emendamento

(7) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati scientifici relativi agli inquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e allo sviluppo tecnologico. Sulla base di tale riesame, la Commissione dovrebbe valutare se le norme applicabili in materia di qualità dell'aria siano ancora adeguate per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 31.12.2028 per valutare se le norme in materia di qualità dell'aria debbano essere aggiornate sulla base delle più recenti informazioni scientifiche. ***La valutazione dovrebbe tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche sugli inquinanti che destano nuove preoccupazioni e valutare l'opportunità di includere nel regolamento norme sulla qualità dell'aria relative a tali inquinanti.***

Or. en

Emendamento 73
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno seguire un'impostazione comune nella valutazione della qualità dell'aria ambiente applicando criteri comuni di valutazione. Nel determinare la qualità dell'aria ambiente è opportuno tener conto della dimensione delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico. È pertanto opportuno classificare il territorio di ciascuno Stato membro in base a zone che rispecchino la densità della popolazione.

Emendamento

(8) È opportuno seguire un'impostazione comune nella valutazione della qualità dell'aria ambiente applicando criteri comuni di valutazione. Nel determinare la qualità dell'aria ambiente è opportuno tener conto della dimensione delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico. È pertanto opportuno classificare il territorio di ciascuno Stato membro in base a zone che rispecchino la densità della popolazione ***e la diversità spaziale.***

Emendamento 74
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È importante monitorare gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni, come il particolato ultrafine, il particolato carbonioso e il carbonio elementare, nonché l'ammoniaca e il potenziale ossidativo del particolato, al fine di favorire la comprensione scientifica dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente, come raccomandato dall'OMS.

Emendamento

(11) È importante monitorare gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni, come il particolato ultrafine, il particolato carbonioso, il carbonio elementare, nonché l'ammoniaca e il potenziale ossidativo del particolato, al fine di favorire **ulteriormente** la comprensione scientifica dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente, come raccomandato dall'OMS.

Emendamento 75
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire che le informazioni raccolte sull'inquinamento atmosferico siano sufficientemente rappresentative e comparabili in tutta l'Unione, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente è importante utilizzare tecniche di misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è pertanto necessario definire i criteri per l'utilizzo delle suddette tecniche e per la necessaria accuratezza

Emendamento

(13) Per garantire che le informazioni raccolte sull'inquinamento atmosferico siano sufficientemente rappresentative e comparabili in tutta l'Unione, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente è importante utilizzare tecniche di misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione, **sulla base di orientamenti dettagliati della Commissione**. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è pertanto necessario

delle stesse.

definire i criteri per l'utilizzo delle suddette tecniche e per la necessaria accuratezza delle stesse.

Or. en

Emendamento 76

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e unionale, specialmente nel caso di emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti e della produzione di energia. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguate norme in materia di qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Emendamento

(15) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e unionale, specialmente nel caso di emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti e della produzione di energia. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguate norme in materia di qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità. ***Gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati su misure e tecnologie per combattere le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e mettere a disposizione informazioni sulle migliori pratiche.***

Or. en

Emendamento 77

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e unionale, specialmente nel caso di emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti e della produzione di energia. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguate norme in materia di qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Emendamento

(15) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure **disponibili** di riduzione delle emissioni **in relazione alla categoria di fonti** a livello locale, nazionale e unionale, specialmente nel caso di emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti e della produzione di energia. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguate norme in materia di qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Or. en

Emendamento 78

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nello svolgimento di controlli periodici della qualità delle infrastrutture di trasporto al fine di individuare le aree che necessitano di decongestionamento e ottimizzazione delle infrastrutture, nonché adottare misure adeguate in tali aree, quale il ricorso alle opportunità di finanziamento dell'UE disponibili.

Or. en

Emendamento 79
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Dai dati scientifici disponibili risulta che il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato, il piombo, il benzene, il monossido di carbonio, l'arsenico, il cadmio, il nickel, alcuni idrocarburi policiclici aromatici e l'ozono abbiano effetti negativi importanti sulla salute umana. *L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente.*

Emendamento

(16) Dai dati scientifici disponibili risulta che il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato, il piombo, il benzene, il monossido di carbonio, l'arsenico, il cadmio, il nickel, alcuni idrocarburi policiclici aromatici e l'ozono abbiano effetti negativi importanti *sotto forma di effetti nocivi* sulla salute umana *che possono portare a morti premature e in particolare colpire gruppi vulnerabili. Le emissioni e le concentrazioni di tali sostanze inquinanti nell'aria ambiente provengono da molteplici fonti, ma le più abbondanti provengono dal settore dei trasporti e hanno un impatto negativo* sulla salute umana e sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 80
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) L'esposizione media della popolazione agli inquinanti che hanno l'impatto documentato più elevato sulla salute umana, ossia il particolato sottile (PM_{2,5}) e il biossido di azoto (NO₂) dovrebbe essere ridotta sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. A tal fine, oltre ai valori limite, per tali inquinanti dovrebbe essere introdotto un obbligo di riduzione dell'esposizione media.

Emendamento

(18) L'esposizione media della popolazione agli inquinanti che hanno l'impatto documentato più elevato sulla salute umana, ossia il particolato sottile (PM_{2,5}) e il biossido di azoto (NO₂) dovrebbe essere ridotta sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. *Nel 2020 il trasporto su strada è stato la principale fonte di questi inquinanti, responsabile del 37 % delle emissioni di ossidi di azoto e del 40 % delle emissioni di PM_{2,5}^{1 bis}.* A

tal fine, oltre ai valori limite, per tali inquinanti dovrebbe essere introdotto un obbligo di riduzione dell'esposizione media.

1 bis

<https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/air-pollution>

Or. en

Emendamento 81 **Jutta Paulus**

Proposta di direttiva **Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE)⁴⁵ è emerso che i valori limite sono più efficaci nel ridurre le concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori-obiettivo. Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili e *dei* gruppi sensibili della popolazione, e sull'ambiente, occorre fissare valori limite per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

⁴⁵ Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28

Emendamento

(19) Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE)⁴⁵ è emerso che i valori limite sono più efficaci nel ridurre le concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori-obiettivo. Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, ***compresi i lavoratori del settore dei trasporti, i residenti di quartieri altamente trafficati e i*** gruppi sensibili della popolazione, e sull'ambiente, occorre fissare valori limite per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, ***particolato carbonioso***, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

⁴⁵ Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28

Emendamento 82
Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE)⁴⁵ è emerso che i valori limite sono più efficaci nel ridurre le concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori-obiettivo. Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili e *dei* gruppi sensibili della popolazione, e sull'ambiente, occorre fissare valori limite per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

⁴⁵ Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28 novembre 2019 (SWD(2019) 427 final).

Emendamento

(19) Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE)⁴⁵ è emerso che i valori limite sono più efficaci nel ridurre le concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori-obiettivo. Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, ***segnatamente i lavoratori nel settore dei trasporti e i*** gruppi sensibili della popolazione, e sull'ambiente, occorre fissare valori limite per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

⁴⁵ Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28 novembre 2019 (SWD(2019) 427 final).

Emendamento 83
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma nell'atmosfera dall'emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶. I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e dagli impegni di riduzione delle emissioni previsti nella direttiva (UE) 2016/2284, dall'attuazione di provvedimenti efficaci sotto il profilo dei costi e piani per la qualità dell'aria.

⁴⁶ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Emendamento

(21) L'ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma nell'atmosfera dall'emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶. I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e dagli impegni di riduzione delle emissioni previsti nella direttiva (UE) 2016/2284 e dall'attuazione di provvedimenti efficaci sotto il profilo dei costi, **meccanismi di allarme preventivo** e piani per la qualità dell'aria.

⁴⁶ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 84
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora gli standard in materia di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva rischiano di non essere

Emendamento

(25) Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora gli standard in materia di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva rischiano di non essere

raggiunti, o non siano stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero intervenire immediatamente per ottenere la conformità ai valori limite, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono.

raggiunti, o non siano stati raggiunti, **la Commissione dovrebbe redigere raccomandazioni con misure a breve e lungo termine basate sulla fonte di inquinamento e sulla sua categoria** e gli Stati membri dovrebbero intervenire immediatamente **e costantemente** per ottenere la conformità ai valori limite, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono.

Or. en

Emendamento 85 **Philippe Olivier**

Proposta di direttiva **Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora gli standard in materia di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva rischiano di non essere raggiunti, o non siano stati raggiunti, gli Stati membri ***dovrebbero intervenire immediatamente per ottenere la conformità ai valori limite, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono.***

Emendamento

(25) Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora gli standard in materia di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva rischiano di non essere raggiunti, o non siano stati raggiunti, gli Stati membri ***restano liberi di decidere in merito alle misure da attuare e di avvicinarsi***, ove possibile, ***ai*** valori-obiettivo e ***agli*** obiettivi a lungo termine per l'ozono.

Or. en

Emendamento 86 **Vlad Gheorghe, Bergur Løkke Rasmussen**

Proposta di direttiva **Considerando 25 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *I piani per la qualità dell'aria dovrebbero includere disposizioni per la riduzione del regime di minimo volontario dei veicoli al fine di limitare le emissioni correlate a tale regime di minimo.*

Or. en

Emendamento 87
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Il rischio che l'inquinamento atmosferico rappresenta per la vegetazione e per gli ecosistemi naturali è più rilevante in siti distanti dalle zone urbane. Ai fini della valutazione di tali rischi e della conformità ai livelli critici per la tutela della vegetazione è opportuno, pertanto, prendere in esame principalmente i luoghi distanti dalle zone edificate. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284 e integrarle per monitorare e segnalare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici.

(28) Il rischio che l'inquinamento atmosferico rappresenta per la vegetazione e per gli ecosistemi naturali è più rilevante in siti distanti dalle zone urbane ***poiché l'inquinamento urbano si sta spostando verso le aree rurali, in aggiunta all'inquinamento da autostrade e aeroporti nelle vicinanze rurali.*** Ai fini della valutazione di tali rischi e della conformità ai livelli critici per la tutela della vegetazione è opportuno, pertanto, prendere in esame principalmente i luoghi distanti dalle zone edificate. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284 e integrarle per monitorare e segnalare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici.

Or. en

Emendamento 88
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *Gli inquinanti atmosferici emessi dal settore dei trasporti rappresentano un rischio particolare per la salute delle persone che vivono nelle aree urbane e vicino a nodi di trasporto. Gli Stati membri e le autorità regionali e locali competenti dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'attuazione di piani di mobilità urbana sostenibile e investire in tecnologie e misure a zero emissioni che consentano la transizione verso sistemi di trasporto attivi, pubblici e sostenibili volti a ridurre l'inquinamento atmosferico e la congestione stradale, in particolare nelle aree urbane in cui le auto a benzina, in particolare quelle diesel, hanno il maggiore impatto negativo sulla qualità dell'aria.*

Or. en

Emendamento 89
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) *L'inquinamento atmosferico causato dal trasporto marittimo provoca oltre 50 000 morti all'anno all'interno dell'Unione^{1 bis}. Pertanto, è assolutamente urgente ridurre tali emissioni poiché, a differenza di automobili e camion, le navi non sono tenute a rispettare le norme sulle emissioni al di fuori delle aree di controllo delle emissioni e all'interno delle aree di controllo delle emissioni le norme sulle emissioni sono molto più blande rispetto al trasporto su strada. Gli Stati membri*

dovrebbero adottare misure adeguate ed efficaci per ridurre l'inquinamento atmosferico nei porti e nelle città portuali, al fine di garantire un'adeguata protezione della salute dei residenti e dei lavoratori portuali.

^{1 bis} Brandt, J., Silver, J. D., e Frohn, L. M., "Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System" (Valutazione delle esternalità dei costi sanitari dell'inquinamento atmosferico a livello nazionale mediante l'utilizzo del sistema di modelli EVA). Relazione scientifica del Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) n. 3, 2011.

Or. en

Emendamento 90
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quater) L'impatto del trasporto marittimo, in particolare delle emissioni di biossido di zolfo, sull'ambiente e sulle comunità costiere, sia in termini di danni all'ecosistema che di salute pubblica, potrebbe essere attenuato mediante l'elettrificazione globale del trasporto marittimo urbano e a corto raggio, oltre a requisiti in materia di zero emissioni e infrastrutture ai posti di ormeggio.

Or. en

Emendamento 91
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quinquies) *Per il Mediterraneo, a livello di IMO, è stata recentemente concordata l'attuazione di una zona SECA. Se da un lato l'inquinamento da biossido di zolfo rappresenta la parte più dannosa degli scarichi del trasporto marittimo, dall'altro non bisogna dimenticare i NOx. L'Unione europea dovrebbe quindi lavorare ulteriormente a livello di IMO per riuscire a dichiarare il Mediterraneo una zona NECA. Le zone NECA sono efficaci per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, come dimostra l'esperienza del Mar Baltico e del Mare del Nord.*

Or. en

Emendamento 92
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 28 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 sexies) *Le emissioni dei veicoli non si limitano alle emissioni allo scarico di CO₂, NO_x e PM. Il PM è prodotto anche dall'usura di freni e pneumatici, nonché dall'usura delle strade. Pertanto, è importante adottare un limite giornaliero di particolato a livello dell'UE; tale limite giornaliero, così come tutti gli altri valori limite, dovrebbe essere conforme alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla qualità dell'aria.*

Or. en

Emendamento 93
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. I contributi ai superamenti dei valori limite per il particolato dovuti alla sabbatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

Emendamento

(29) I contributi da fonti naturali **o fonti provenienti da Stati membri diversi o da altri paesi** possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. I contributi ai superamenti dei valori limite per il particolato dovuti alla sabbatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

Or. en

Emendamento 94
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti

Emendamento

(29) I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti

siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. I contributi ai superamenti dei valori limite per il particolato dovuti alla sabbatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. I contributi ai superamenti dei valori limite per il particolato dovuti alla sabbatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti **in circostanze eccezionali** all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

Or. en

Emendamento 95

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per le zone in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell'aria nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato.

Emendamento

(30) Per le zone in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell'aria nei casi in cui, nonostante l'attuazione di **tutte le** adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato.

Or. en

Emendamento 96
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Il sistema di allarme preventivo comprende strumenti di modellizzazione e test di resistenza per rilevare i problemi prima che diventino sistemici e determinino il superamento delle concentrazioni di inquinanti.

Or. en

Emendamento 97
Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) È opportuno predisporre e aggiornare piani per la qualità dell'aria per le zone entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori limite per la qualità dell'aria, i valori-obiettivo per l'ozono o gli obblighi di riduzione dell'esposizione media. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, della direttiva (UE) 2016/2284 e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

(31) È opportuno predisporre e aggiornare piani per la qualità dell'aria per le zone entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori limite per la qualità dell'aria, i valori-obiettivo per l'ozono o gli obblighi di riduzione dell'esposizione media. ***I piani per la qualità dell'aria dovrebbero porre particolare attenzione alle città portuali, dove l'inquinamento atmosferico è particolarmente elevato a causa del trasporto marittimo, al fine di garantire la protezione sia dei residenti che dei lavoratori portuali. È auspicabile dare la priorità a misure come la realizzazione di infrastrutture di alimentazione elettrica da terra per le navi ormeggiate.*** Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in

linea con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, della direttiva (UE) 2016/2284 e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

⁴⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁴⁹ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

⁴⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁴⁹ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

Or. en

Emendamento 98 **Jutta Paulus**

Proposta di direttiva **Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) È opportuno predisporre e aggiornare piani per la qualità dell'aria per le zone entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori limite per la qualità dell'aria, i valori-obiettivo per l'ozono o gli obblighi di riduzione dell'esposizione media. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, della direttiva (UE) 2016/2284 e della direttiva

Emendamento

(31) È opportuno predisporre e aggiornare piani per la qualità dell'aria per le zone entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori limite per la qualità dell'aria, i valori-obiettivo per l'ozono o gli obblighi di riduzione dell'esposizione media, ***ponendo particolare attenzione al settore dei trasporti in quanto*** gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse ***ma il settore dei trasporti è uno dei principali responsabili***. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea con i piani e i programmi formulati a

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, della direttiva (UE) 2016/2284 e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

⁴⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁴⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁴⁹ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

⁴⁹ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

Or. en

Emendamento 99 **Marian-Jean Marinescu**

Proposta di direttiva **Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) I piani per la qualità dell'aria dovrebbero inoltre essere elaborati prima del 2030 qualora vi sia il rischio che gli Stati membri non raggiungano i valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro tale data al fine di garantire che i livelli di inquinanti siano ridotti di conseguenza.

Emendamento

(32) I piani per la qualità dell'aria dovrebbero inoltre essere elaborati prima del 2030 qualora vi sia il rischio che gli Stati membri non raggiungano i valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro tale data al fine di garantire che i livelli di inquinanti siano ridotti di conseguenza. ***La Commissione dovrebbe fornire raccomandazioni su come gli Stati membri dovrebbero preparare tali piani.***

Or. en

Emendamento 100 **Markus Ferber**

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) I piani per la qualità dell'aria dovrebbero inoltre essere elaborati prima del **2030** qualora vi sia il rischio che gli Stati membri non raggiungano i valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro tale data al fine di garantire che i livelli di inquinanti siano ridotti di conseguenza.

Emendamento

(32) I piani per la qualità dell'aria dovrebbero inoltre essere elaborati prima del **2035** qualora vi sia il rischio che gli Stati membri non raggiungano i valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro tale data al fine di garantire che i livelli di inquinanti siano ridotti di conseguenza.

Or. en

Emendamento 101
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) I piani d'azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata. ***Allorché il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine.***

Emendamento

(33) I piani d'azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata.

Or. en

Emendamento 102
Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) I piani d'azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata. ***Allorché il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali*** piani d'azione a breve termine.

Emendamento

(33) I piani d'azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata. ***I*** piani d'azione a breve termine ***dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni sulle migliori pratiche della Commissione di cui all'articolo 20.***

Or. en

Emendamento 103
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in un altro Stato membro, il livello di un inquinante superi o è probabile che superi uno qualsiasi tra i valori limite, i valori-obiettivo per l'ozono, gli obblighi di riduzione dell'esposizione media o la soglia di allarme. In caso di natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici, come l'ozono e il particolato, può essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani per la qualità dell'aria e di piani d'azione a breve termine e dell'informazione del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati. La Commissione dovrebbe essere tempestivamente informata e ***invitata*** a

Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in un altro Stato membro, ***sulla base anche di misurazioni transfrontaliere,*** il livello di un inquinante superi o è probabile che superi uno qualsiasi tra i valori limite, i valori-obiettivo per l'ozono, gli obblighi di riduzione dell'esposizione media o la soglia di allarme. In caso di natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici, come l'ozono e il particolato, può essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani per la qualità dell'aria e di piani d'azione a breve termine e dell'informazione del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati. La Commissione dovrebbe essere tempestivamente informata e ***il***

fornire assistenza *in* tale cooperazione.

coordinatore transfrontaliero invitato a fornire assistenza *e supervisionare* tale cooperazione.

Or. en

Emendamento 104

Vlad Gheorghe, Bergur Løkke Rasmussen

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

(35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati, sui piani per la qualità dell'aria e sui piani d'azione a breve termine.

Emendamento

(35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati, sui piani per la qualità dell'aria e sui piani d'azione a breve termine. ***Affinché tali informazioni siano coerenti e affidabili, è essenziale che gli Stati membri dispongano di sufficienti infrastrutture di monitoraggio della qualità dell'aria distribuite nelle città e nei paesi. Laddove tali infrastrutture siano carenti, è opportuno realizzarle quanto prima, anche facendo ricorso alle opportunità di finanziamento dell'UE.***

Or. en

Emendamento 105

Vlad Gheorghe, Bergur Løkke Rasmussen

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

(35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati, sui piani per la qualità dell'aria e sui piani d'azione a breve termine.

Emendamento

(35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati, sui piani per la qualità dell'aria e sui piani d'azione a breve termine. ***Affinché tali informazioni siano coerenti e affidabili, è essenziale che gli Stati membri dispongano di sufficienti infrastrutture di monitoraggio della qualità dell'aria distribuite nelle città e nei paesi.***

Or. en

Emendamento 106
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati, sui piani per la qualità dell'aria e sui piani d'azione a breve termine.

Emendamento

(35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati ***e la relativa categoria***, sui piani per la qualità dell'aria e sui piani d'azione a breve termine.

Or. en

Emendamento 107
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione degli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone interessate da tali violazioni possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dall'autorità competente pertinente. Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella presente direttiva hanno l'obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Esse mirano pertanto a integrare nelle politiche dell'Unione un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta, e concretizzano l'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona sancito dagli articoli 2 e 3 della Carta. Contribuiscono altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana.***

Emendamento

(40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 108
Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso di danno alla salute **umana** intervenuto a seguito di una violazione degli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone interessate da tali violazioni possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dall'autorità competente pertinente. Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella presente direttiva hanno l'obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Esse mirano pertanto a integrare nelle politiche dell'Unione un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta, e concretizzano l'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona sancito dagli articoli 2 e 3 della Carta. Contribuiscono altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana.

Emendamento

(40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso di danno alla salute **e al benessere delle persone** intervenuto a seguito di una violazione degli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire **pienamente** che le persone interessate da tali violazioni possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dall'autorità competente pertinente. Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella presente direttiva hanno l'obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Esse mirano pertanto a integrare nelle politiche dell'Unione un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta, e concretizzano l'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona **e all'assistenza sanitaria** sancito dagli articoli 2 e 3 della Carta. Contribuiscono altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana. **Inoltre, riconoscono il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile, riconosciuto dalle Nazioni Unite.**

Or. en

Emendamento 109
Philippe Olivier

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni e di comunicazione sulla qualità dell'aria ai sensi della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i) la definizione di norme relative alle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente che gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione nonché ai tempi di comunicazione di tali informazioni e ii) la razionalizzazione delle modalità di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e dati provenienti dalle reti e dai singoli punti di campionamento che misurano l'inquinamento atmosferico all'interno degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³.

⁵³ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 110
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Al fine di garantire condizioni comparabili per la misurazione dei dati tra gli Stati membri, la Commissione fornisce orientamenti

dettagliati sotto forma di atto delegato in merito ai requisiti standardizzati dei punti di campionamento e alla relativa ubicazione per i nuovi punti di campionamento e i punti di campionamento esistenti che non garantiscono una valutazione di livello sufficiente della qualità dell'aria né attraverso la misurazione né attraverso la modellizzazione con i livelli di incertezza richiesti.

Or. en

Emendamento 111
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce un obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, quali definiti *da* prove scientifiche, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce un obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, quali definiti *dalle più recenti* prove scientifiche, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.

Or. en

Emendamento 112
Roman Haider

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva *stabilisce* un

Emendamento

1. La presente direttiva *mira a*

obiettivo di inquinamento **zero** per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, quali definiti da prove scientifiche, contribuendo in tal modo a creare un ambiente **privo di sostanze tossiche** entro il 2050.

stabilire un obiettivo di inquinamento **realistico** per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, quali definiti da prove scientifiche, contribuendo in tal modo a creare un ambiente **poco inquinante** entro il 2050.

Or. de

Emendamento 113

Massimiliano Salini, Pietro Fiocchi, Marco Campomenosi, Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva fissa valori limite **intermedi, valori-obiettivo**, obblighi di riduzione dell'esposizione media, **obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine** ("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare entro il **2030** e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.

Emendamento

2. La presente direttiva fissa valori limite **e** obblighi di riduzione dell'esposizione media ("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare entro il **2040** e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 114

Markus Ferber

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi

Emendamento

2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi

di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine ("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare entro il **2030** e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.

di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine ("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare entro il **2035** e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 115

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva fissa valori limite **intermedi, valori-obiettivo**, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine ("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare entro il 2030 e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.

Emendamento

2. La presente direttiva fissa valori limite, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine ("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare **quanto prima e al più tardi** entro il 2030 e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 116

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed

Emendamento

3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire

ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵.

(a) gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵; e

(b) un rafforzamento delle sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima e di energia.

⁵⁵ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

⁵⁵ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

Or. en

Emendamento 117

Massimiliano Salini, Pietro Fiocchi, Marco Campomenosi, Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵.

Emendamento

3. ***La presente direttiva fissa anche valori-obiettivo, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine.*** La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵.

⁵⁵ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

⁵⁵ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

Or. en

Motivazione

La direttiva non sarà approvata dall'UE prima del 2024 e non sarà attuata a livello nazionale prima del 2026. I piani non saranno approvati a livello regionale prima del 2029, quindi non sono previsti ulteriori miglioramenti entro il 2030. Il 2035 è una scadenza più realistica per le aree con enormi problemi di attuazione.

Emendamento 118 Jutta Paulus

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Infine, la presente direttiva tutela i diritti individuali a respirare aria pulita e sana sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e riduce le disuguaglianze sanitarie proteggendo le popolazioni sensibili e i gruppi vulnerabili dall'aria inquinata.

Or. en

Emendamento 119 Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. misure per monitorare la qualità dell'aria ambiente, le tendenze a lungo termine e gli effetti delle misure unionali *e*

3. misure ***standardizzate*** per monitorare la qualità dell'aria ambiente, le tendenze ***a breve e*** a lungo termine e gli

nazionali sulla qualità dell'aria ambiente;

effetti delle misure unionali, nazionali *e transfrontaliere* sulla qualità dell'aria ambiente;

Or. en

Emendamento 120

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

4. misure che garantiscono che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;

Emendamento

4. misure che garantiscono che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente *e sulle fonti di inquinanti dell'aria* siano messe a disposizione del pubblico, *nonché misure di mitigazione pertinenti adottate per ridurre l'inquinamento atmosferico*;

Or. en

Emendamento 121

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. misure che promuovono una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Emendamento

6. misure che promuovono una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico *sotto il monitoraggio e la supervisione del coordinatore transfrontaliero europeo*.

Or. en

Emendamento 122

Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre **2028**, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre **2033**, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.

Or. en

Emendamento 123
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

Emendamento

Ai fini del riesame, la Commissione **incarica l'OMS di revisioni quinquennali** e tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 124
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i progressi compiuti nell'attuazione

Emendamento

(d) i progressi compiuti nell'attuazione

delle misure nazionali e dell'Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell'aria.

delle misure nazionali e dell'Unione di riduzione degli inquinanti, ***in particolare il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %"***, e nel miglioramento della qualità dell'aria.

Or. en

Emendamento 125
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i progressi compiuti nell'attuazione delle misure nazionali e dell'Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell'aria.

Emendamento

(d) i progressi compiuti nell'attuazione delle misure nazionali e dell'Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell'aria,

Or. en

Emendamento 126
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) attuale situazione socio-economica nell'Unione.

Or. en

Emendamento 127
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se lo ritiene opportuno, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell'aria o includere altri inquinanti atmosferici.

Emendamento

4. Se lo ritiene opportuno, a seguito del riesame ***e in particolare qualora l'ultimo riesame delle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria rilevi effetti sulla salute di concentrazioni di inquinanti inferiori agli attuali valori limite***, la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell'aria o includere altri inquinanti atmosferici, ***in linea con il principio di non regressione***.

Or. en

Emendamento 128

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "livello": concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;

Emendamento

(3) "livello": concentrazione ***misurata o modellizzata*** nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;

Or. en

Emendamento 129

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) "sito di traffico": un luogo il cui livello di inquinamento è determinato prevalentemente dalle emissioni prodotte dal traffico nelle vicinanze (strade, autostrade, superstrade,

aeroporti, porti);

Or. en

Emendamento 130

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) "sito industriale": un luogo il cui livello di inquinamento è influenzato prevalentemente dalle emissioni provenienti da singole fonti industriali vicine o da zone industriali con molte fonti. Una "fonte industriale" deve essere interpretata estensivamente in questo contesto e comprende, tra l'altro, le fonti di produzione di energia, gli inceneritori, gli impianti di trattamento dei rifiuti e i porti;

Or. en

Emendamento 131

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 quater) "sito residenziale": un luogo la cui destinazione d'uso prevalente è residenziale e i cui livelli di concentrazione sono maggiori rispetto ai siti di fondo urbano a causa della scelta delle fonti di riscaldamento residenziale nella zona;

Or. en

Emendamento 132
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 28

Testo della Commissione

(28) "indicatore di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutta l'unità territoriale di livello NUTS 1 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, e che rispecchia l'esposizione della popolazione, utilizzato per verificare se sia stata raggiunta la conformità all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per tale unità territoriale;

Emendamento

(28) "indicatore di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano, **di traffico, industriali e residenziali** in tutta l'unità territoriale di livello NUTS 1 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, e che rispecchia l'esposizione della popolazione, utilizzato per verificare se sia stata raggiunta la conformità all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per tale unità territoriale; **la media è ponderata tenendo conto della popolazione di cui ciascun punto di campionamento è rappresentativo;**

Or. en

Emendamento 133
Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 32

Testo della Commissione

(32) "soglia di informazione": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili e categorie particolarmente vulnerabili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;

Emendamento

(32) "soglia di informazione": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili, categorie particolarmente vulnerabili della popolazione **e lavoratori nel settore dei trasporti** e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;

Emendamento 134
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) "sistema di allarme preventivo": insieme di strumenti di modellizzazione e test di resistenza che identificano un rischio di superamento della concentrazione di inquinanti;

Or. en

Emendamento 135
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 ter) "categoria della fonte di inquinanti": le categorie di impianti industriali fissi, trasporti, edifici, agricoltura, rifiuti;

Or. en

Emendamento 136
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 39 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 quater) "coordinatore transfrontaliero europeo": un

rappresentante della Commissione che supervisiona e coadiuva la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 137

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) della fornitura dell'indice di qualità dell'aria aggiornato ogni ora e di altre informazioni sanitarie correlate e pertinenti;

Or. en

Emendamento 138

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dell'approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);

b) dell'approvazione dei sistemi di misurazione (*siti*, metodi, apparecchiature, reti e laboratori);

Or. en

Emendamento 139

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) della garanzia dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione;

Emendamento

d) della garanzia dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione **della qualità dell'aria**;

Or. en

Emendamento 140
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione

g) della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione;

Emendamento

g) della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione **compreso il coordinatore transfrontaliero europeo**;

Or. en

Emendamento 141
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono zone in tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell'aria, a livello di agglomerati. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone.

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono zone **sufficientemente rappresentative per le finalità delle misurazioni** in tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell'aria, a livello di agglomerati. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone.

Or. en

Emendamento 142
Roman Haider

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono zone in tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell'aria, a livello di agglomerati. Le attività di valutazione *e di gestione* della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone.

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono zone in tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell'aria, a livello di agglomerati. Le attività di *misurazione e* valutazione della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone.

Or. de

Emendamento 143
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, ciascuno Stato membro effettua il monitoraggio di altri idrocarburi policiclici aromatici significativi *in un numero limitato di punti di campionamento*. Tali composti includono almeno i seguenti: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di campionamento per questi idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine.

Emendamento

6. Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, ciascuno Stato membro effettua il monitoraggio di altri idrocarburi policiclici aromatici significativi. Tali composti includono almeno i seguenti: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di campionamento per questi idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine.

Or. en

Emendamento 144
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Oltre al monitoraggio previsto all'articolo 10, gli Stati membri monitorano, *se del caso*, i livelli del particolato ultrafine conformemente all'allegato III, lettera D, e all'allegato VII, sezione 3.

Emendamento

7. Oltre al monitoraggio previsto all'articolo 10, gli Stati membri monitorano i livelli *del particolato carbonioso e* del particolato ultrafine conformemente all'allegato III, lettera D, e all'allegato VII, sezione 3. ***Quando si istituiscono punti di campionamento per il particolato ultrafine, la priorità è data ai siti in cui sono previste concentrazioni elevate, come gli aeroporti.***

Or. en

Emendamento 145
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono continuare a utilizzare l'infrastruttura esistente, a condizione che i punti di campionamento e i siti di monitoraggio esistenti corrispondano agli obiettivi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 146
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) le misurazioni indicative e la modellizzazione consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai valori-obiettivo per l'ozono, ai livelli critici, alle soglie di informazione e alle soglie di allarme e ad un adeguato livello d'informazione del pubblico, oltre alle informazioni provenienti dai punti di campionamento fissi;

Emendamento

a) le misurazioni indicative e la modellizzazione consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai valori-obiettivo per l'ozono, ai livelli critici, alle soglie di informazione e alle soglie di allarme e ad un adeguato livello d'informazione del pubblico, oltre alle informazioni provenienti dai punti di campionamento fissi;

Or. en

Emendamento 147

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) il numero di misurazioni indicative sia uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative abbiano una durata minima di due mesi per anno civile;

Emendamento

c) il numero di misurazioni indicative sia uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative abbiano una durata minima di due mesi per anno civile ***nel periodo rappresentativo***;

Or. en

Emendamento 148

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) misurazioni in siti fissi di particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), biossido di azoto (NO₂), ozono (O₃), particolato

Emendamento

a) misurazioni in siti fissi di ***biossido di zolfo (SO₂)***, ***monossido di carbonio (CO)***, ***metano (CH₄)***, particolato (PM₁₀ e

carbonioso (BC), ammoniaca (NH₃) e particolato ultrafine (UFP);

PM_{2,5}), biossido di azoto (NO₂), ozono (O₃), particolato carbonioso (BC), ammoniaca (NH₃) e particolato ultrafine (UFP);

Or. en

Emendamento 149

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) misurazioni *indicative o* in siti fissi di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, a prescindere dai livelli di concentrazione.

Emendamento

c) misurazioni in siti fissi di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, a prescindere dai livelli di concentrazione.

Or. en

Emendamento 150

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nelle zone in cui i livelli di ozono sono inferiori al relativo valore-obiettivo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto del valore-obiettivo per l'ozono e si *adoperano per* raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera

Emendamento

2. Nelle zone in cui i livelli di ozono sono inferiori al relativo valore-obiettivo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto del valore-obiettivo per l'ozono e si *accertano di* raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera

dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.

dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.

Or. en

Emendamento 151
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria ambiente e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana ***in linea con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria e*** nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II.

Emendamento

4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria ambiente e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 152
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato I, lettera A, sezione 4.

Emendamento

1. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), ***monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene*** nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato I, lettera A, sezione 4.

Or. en

Emendamento 153
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La *soglia di allarme e la* soglia di informazione per l'ozono *sono indicate* nell'allegato I, lettera B, sezione 4.

Emendamento

2. La soglia di informazione per *biossido di zolfo, biossido di azoto e particolato (PM10 e PM2,5), monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel, benzo(a)pirene e ozono è indicata* nell'allegato I, lettera B, sezione 4.

Or. en

Emendamento 154
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Contributi da fonti naturali

Emendamento

Contributi da fonti naturali *e transfrontaliere*

Or. en

Emendamento 155
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) zone in cui i superamenti dei valori limite relativi a un determinato inquinante sono imputabili a un altro Stato membro o a un altro paese per effetto della natura transfrontaliera della propagazione dell'inquinamento;

Emendamento 156
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali NUTS 1, di cui al paragrafo 1, unitamente a informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali.

Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali NUTS 1, di cui al paragrafo 1, unitamente a informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali *o transfrontaliere*.

Emendamento 157
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 2, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.

Emendamento

3. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali *o transfrontaliere* ai sensi del paragrafo 2, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.

Emendamento 158
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono, per un dato anno, individuare zone in cui i valori limite per il PM₁₀ sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono, per un dato anno, individuare zone in cui i valori limite per il PM₁₀ sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade, **dei marciapiedi e delle piste ciclabili** nella stagione invernale.

Or. en

Emendamento 159

Massimiliano Salini, Pietro Fiocchi, Marco Campomenosi, Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per **il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) o** il biossido di azoto entro il termine di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, a causa delle eccezionali caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici, delle condizioni climatiche avverse o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro può prorogare tale termine **una volta di cinque anni al massimo** per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento

1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il biossido di azoto entro il termine di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici, delle condizioni climatiche avverse o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, **in ragione delle complesse caratteristiche della sua formazione secondaria nell'atmosfera che complicano il compito di valutare la fattibilità del rispetto di valori limite rigorosi**, uno Stato membro può prorogare tale termine per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

As for ozone (for which EC proposed only a long-term objective and not a limit value), the characteristics of secondary formation of particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀) in the atmosphere complicate the task of assessing the feasibility of complying with the proposed

limit values that are much stricter than previous directive. According to the impact assessment provided by the EC, even the maximum technical feasible reduction of emissions at 2050 would be not enough to achieve the PM proposed limit values in some European zones characterized by particular site-specific dispersion characteristics, orographic boundary conditions, and adverse climatic conditions. In these cases, even 5 years could be not enough to comply with the limits.

Emendamento 160

Massimiliano Salini, Pietro Fiocchi, Marco Campomenosi, Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinea il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili e gruppi sensibili della popolazione saranno informati in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;

soppresso

Or. en

Emendamento 161

Leila Chaibi

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinea il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili e gruppi sensibili della popolazione saranno informati in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;

(c) il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinea il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili, gruppi sensibili della popolazione e lavoratori nel settore dei trasporti saranno informati in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;

Or. en

Emendamento 162
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite qualsiasi fissato nell'allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per le zone in questione il prima possibile e comunque entro **due anni** dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite. Detti piani per la qualità dell'aria definiscono provvedimenti adeguati per conseguire il valore limite in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a **tre** anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato segnalato il primo superamento.

Emendamento

Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite qualsiasi fissato nell'allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per le zone in questione il prima possibile e comunque entro **un anno** dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite. Detti piani per la qualità dell'aria definiscono provvedimenti adeguati per conseguire il valore limite in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a **due** anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato segnalato il primo superamento.

Or. en

Emendamento 163
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora il superamento di uno qualsiasi dei valori limite persista durante il **terzo** anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Emendamento

Qualora il superamento di uno qualsiasi dei valori limite persista durante il **secondo** anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, **la Commissione redige raccomandazioni e** gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria **in conformità con suddette raccomandazioni** e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più

breve possibile.

Or. en

Emendamento 164
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora il superamento del valore-obiettivo per l'ozono persista durante il **quinto** anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria nell'unità territoriale NUTS 1 pertinente, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Emendamento

Qualora il superamento del valore-obiettivo per l'ozono persista durante il **terzo** anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria nell'unità territoriale NUTS 1 pertinente, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Or. en

Emendamento 165
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora il superamento degli obblighi di riduzione dell'esposizione media persista durante il **quinto** anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Emendamento

Qualora il superamento degli obblighi di riduzione dell'esposizione media persista durante il **terzo** anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Emendamento 166
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Se dal [inserire l'anno due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] al 31 dicembre **2029** in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1° gennaio **2030**, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, gli Stati membri predispongono un piano per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro il termine stabilito.

Emendamento

Se dal [inserire l'anno due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] al 31 dicembre **2034** in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1° gennaio **2035**, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, gli Stati membri predispongono un piano per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro il termine stabilito.

Emendamento 167
Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri considerano l'inclusione nei piani per la qualità dell'aria delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e delle misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

Emendamento

Gli Stati membri considerano l'inclusione nei piani per la qualità dell'aria delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e delle misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili, categorie vulnerabili della popolazione **e lavoratori nel settore dei trasporti**, compresi i bambini.

Emendamento 168

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri considerano l'inclusione nei piani per la qualità dell'aria delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e **delle** misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

Emendamento

Gli Stati membri considerano l'inclusione nei piani per la qualità dell'aria delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e **includono** misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

Emendamento 169

Vlad Gheorghe, Bergur Løkke Rasmussen

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prendono in considerazione l'adozione di misure per affrontare e ridurre il regime di minimo volontario del motore, in modo da ridurre l'impatto delle emissioni legate al regime di minimo che è particolarmente dannoso nelle aree delle scuole, degli ospedali e delle aree densamente popolate.

Emendamento 170

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, siano autorizzate a partecipare a tali consultazioni.

Emendamento

Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, siano autorizzate a partecipare a tali consultazioni. ***Gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi e i cittadini siano debitamente informati sulle fonti e gli inquinanti atmosferici specifici che incidono sulla qualità dell'aria e sulle misure pertinenti di mitigazione dell'inquinamento atmosferico esistenti e disponibili sul mercato.***

Or. en

Emendamento 171
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Sistema di allarme preventivo

1. La Commissione stabilisce, mediante un atto delegato, gli orientamenti riguardanti l'approccio e gli strumenti di

modellizzazione, nonché la metodologia dei test di resistenza che costituiscono il sistema di allarme preventivo.

2. Il sistema individua eventuali problemi sistemici relativi alla qualità dell'aria in uno Stato membro che probabilmente determineranno il futuro superamento delle concentrazioni degli inquinanti.

3. Qualora il sistema di allarme preventivo identifichi un problema, lo Stato membro redige un piano preventivo per l'aria.

4. Il piano preventivo per l'aria contiene misure preventive basate sul problema individuato dal sistema di allarme preventivo.

Or. en

Motivazione

L'articolo 19 bis deve essere posizionato prima dell'articolo 19

Emendamento 172

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. A seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, tali piani d'azione a breve termine considerano l'inclusione di provvedimenti connessi con i trasporti, i lavori di

Emendamento

2. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. A seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, tali piani d'azione a breve termine considerano l'inclusione di provvedimenti connessi con i trasporti, i lavori di

costruzione, gli impianti industriali e l'uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono anche prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

costruzione, gli impianti industriali e l'uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono anche prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini *e i lavoratori nel settore dei trasporti particolarmente esposti all'inquinamento atmosferico.*

Or. en

Emendamento 173

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica esempi di attuazione di buone pratiche da adottare nei settori dei trasporti, residenziale e industriale per l'elaborazione di piani d'azione a breve termine.

Or. en

Emendamento 174

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri interessati cooperano per individuare le fonti dell'inquinamento atmosferico e i provvedimenti da adottare per affrontarle, e formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 19, al fine di

Gli Stati membri interessati cooperano **con gli altri Stati membri e con il coordinatore transfrontaliero europeo** per individuare le fonti dell'inquinamento atmosferico e i provvedimenti da adottare per affrontarle, e formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati

eliminare il superamento.

per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 19, al fine di eliminare il superamento.

Or. en

Emendamento 175
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione è informata e invitata a partecipare *e* ad assistere *a tutte* le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/2284, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello di Unione per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.

Emendamento

2. La Commissione è informata e invitata a partecipare, ad assistere *e a supervisionare* le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. *La Commissione è rappresentata dal coordinatore transfrontaliero europeo che elabora i piani di lavoro per l'attuazione delle soluzioni.* Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/2284, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello di Unione per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 176
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell'articolo 20, piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone

Emendamento

3. Gli Stati membri *e il coordinatore transfrontaliero europeo* predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell'articolo 20, piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli

confinanti degli altri Stati membri ricevano tutte le informazioni appropriate relativamente ai piani d'azione a breve termine senza indebito ritardo.

Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri ricevano tutte le informazioni appropriate relativamente ai piani d'azione a breve termine senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 177

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) alle fonti di inquinamento atmosferico e agli inquinanti atmosferici che incidono sulla qualità dell'aria;

Or. en

Emendamento 178

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) alle misure di mitigazione delle migliori pratiche e alle tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti;

Or. en

Emendamento 179

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM_{10} e $PM_{2,5}$) e l'ozono e lo mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, aggiornandolo ogni ora. L'indice della qualità dell'aria **tiene conto delle raccomandazioni** dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente.

2. **Entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva],** gli Stati membri **mettono a disposizione, tramite una fonte pubblica, aggiornamenti a cadenza oraria per ogni stazione di misurazione,** definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM_{10} e $PM_{2,5}$), **il monossido di carbonio, l'arsenico, il cadmio, il nickel, il benzo(a)pirene, l'ammoniaca, il mercurio, il particolato ultrafine, il particolato carbonioso** e l'ozono e lo mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, aggiornandolo ogni ora **utilizzando un modello fornito dalla Commissione. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24 per istituire un modello per l'indice della qualità dell'aria. Il modello per l'indice della qualità dell'aria ha un codice colore basato sui più recenti livelli massimi raccomandati di concentrazione degli inquinanti dell'OMS, assegna colori da giallo a rosso ai livelli di concentrazione superiori ai più recenti livelli di concentrazione massimi dell'OMS** e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente. **Il modello per l'indice di qualità dell'aria comprende anche informazioni sugli impatti sanitari dell'inquinamento atmosferico a seconda dei diversi livelli di concentrazione di ciascun inquinante sulla popolazione generale, sulla popolazione sensibile e sui gruppi vulnerabili, la descrizione dei probabili sintomi legati all'esposizione, raccomandazioni sulle precauzioni da adottare suddivise in precauzioni che devono essere prese dalla popolazione generale e dai gruppi vulnerabili, per evitare l'esposizione agli inquinanti atmosferici e per alleviare i sintomi in seguito all'esposizione. Tali informazioni**

si basano sui dati scientifici più aggiornati. La Commissione adatta il modello non appena diventano disponibili nuovi livelli massimi di concentrazione di inquinanti raccomandati dall'OMS e nuove informazioni scientifiche sugli impatti sulla salute e sulle precauzioni.

Or. en

Emendamento 180

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) e l'ozono e **lo** mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, **aggiornandolo** ogni ora. L'indice della qualità dell'aria **tiene conto delle** raccomandazioni dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente.

Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) e l'ozono e mettono a disposizione **i dati in modo coerente e facilmente comprensibile** tramite una fonte pubblica, **aggiornandoli** ogni ora. **Al fine di garantire dati armonizzati e comparabili in tutta Europa**, l'indice della qualità dell'aria è **allineato alle più recenti** raccomandazioni dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 181

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 **e all'allegato IV, parte**

Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].

A, punto 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 182
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 24 **e all'allegato IV, parte A, punto 2 bis** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 183
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione

Articolo 27

Accesso alla giustizia

1.

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico

Emendamento

soppresso

nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni relativi ai piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 19 e ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20 dello Stato membro, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) i membri del pubblico, intesi come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della normativa o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone vantino un interesse sufficiente;*
- b) qualora il diritto applicabile dello Stato membro esiga tale presupposto, i membri del pubblico sostengano che vi sia stata violazione di un diritto.*

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

L'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che sia membro del pubblico interessato è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).

2. La legittimazione a partecipare alla procedura di riesame non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali connesse all'articolo 19 o 20.

3. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso,

provvedimenti ingiuntivi.

4. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di esigere procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non dispensa dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Molte delle disposizioni del capo VII sono già presenti nel diritto nazionale. Un'ulteriore estensione della causa del ricorso potrebbe portare a un numero elevatissimo di accuse e, di conseguenza, ritardare di anni l'espletamento delle cause.

**Emendamento 184
Markus Ferber**

**Proposta di direttiva
Articolo 28**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28

soppresso

Risarcimento dei danni alla salute umana

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione dell'articolo 19, paragrafi da 1 a 4, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva da parte delle autorità competenti abbiano diritto a un risarcimento a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni non

governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone fisiche di cui al paragrafo 1 e a intentare azioni collettive per ottenere un risarcimento. Le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828 si applicano mutatis mutandis a tali azioni collettive.

3. *Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta di risarcimento per una violazione possa essere presentata una sola volta da una persona fisica di cui al paragrafo 1 e dalle organizzazioni non governative che rappresentano la persona di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che le persone interessate non siano risarcite più di una volta per lo stesso motivo dalla stessa autorità competente.*

4.

Se una domanda di risarcimento è sostenuta da elementi di prova che dimostrano che la violazione di cui al paragrafo 1 è la spiegazione più plausibile del danno subito da tale persona, si presume il nesso causale tra la violazione e il verificarsi del danno.

L'autorità pubblica convenuta deve essere in grado di confutare tale presunzione. In particolare, il convenuto ha il diritto di contestare la pertinenza degli elementi di prova invocati dalla persona fisica e la plausibilità della spiegazione fornita.

5. *Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di risarcimento, incluso per quanto riguarda l'onere della prova, siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1.*

6. Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a cinque anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

Or. en

**Emendamento 185
Markus Ferber**

**Proposta di direttiva
Articolo 29**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29

soppresso

Sanzioni

1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶², gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione, da parte di persone fisiche e giuridiche, delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e provvedono affinché le norme stabilite siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indebito ritardo tali norme e le eventuali modifiche.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in

modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, tali sanzioni pecuniarie sono proporzionate al fatturato annuo della persona giuridica nello Stato membro interessato, tenendo conto, tra l'altro, delle specificità delle piccole e medie imprese (PMI).

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto delle seguenti circostanze, a seconda dei casi:

- a) la natura, la gravità, la portata e la durata della violazione;*
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;*
- c) la popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili, o l'ambiente su cui la violazione ha un impatto, tenendo conto dell'obiettivo di conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente;*
- d) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente.*

⁶² *Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).*

Or. en

Emendamento 186
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *I proventi delle sanzioni relative ai trasporti sono spesi per misure volte a incoraggiare la diffusione della ricarica elettrica e di altri combustibili alternativi basati su energia completamente rinnovabile, misure che incoraggiano la transizione modale verso l'uso del trasporto pubblico e scoraggiano il pendolarismo in auto, maggiori investimenti in trasporti pubblici sostenibili e mobilità attiva, infrastrutture per modi di trasporto attivi e a zero emissioni e misure legate alla domanda.*

Or. en

Emendamento 187

Markus Ferber

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella 1 – Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1° gennaio **2030**

Tabella 1 – Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1° gennaio **2035**

Or. en

Emendamento 188

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 1 – tabella 1

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	
PM _{2,5}		
1 giorno	25 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	10 µg/m ³	

PM ₁₀		
1 giorno	45 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Biossido di azoto (NO ₂)		
1 ora	200 µg/m ³	da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno	50 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Biossido di zolfo (SO ₂)		
1 ora	350 µg/m ³	da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno	50 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Benzene		
Anno civile	3,4 µg/m ³	
Monossido di carbonio (CO)		
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore ⁽¹⁾	10 mg/m ³	
1 giorno	4 mg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Piombo (Pb)		
Anno civile	0,5 µg/m ³	
Arsenico (As)		
Anno civile	6,0 ng/m ³	
Cadmio (Cd)		
Anno civile	5,0 ng/m ³	
Nichel (Ni)		
Anno civile	20 ng/m ³	
Benzo(a)pirene		
Anno civile	1,0 ng/m ³	
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.		

Emendamento

Periodo di mediazione	Valore limite	
PM _{2,5}		
1 giorno	15 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	5 µg/m ³	
PM ₁₀		
1 giorno	45 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	15 µg/m ³	

Biossido di azoto (NO₂)		
1 ora	200 µg/m ³	da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno	25 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	10 µg/m ³	
Biossido di zolfo (SO₂)		
1 ora	200 µg/m ³	da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno	40 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Ozono (O₃)		
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore⁽¹⁾	120 µg/m³	da non superare più di tre volte per anno civile
Benzene		
Anno civile	0,17 µg/m ³	
Monossido di carbonio (CO)		
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore ⁽¹⁾	10 mg/m ³	
1 giorno	4 mg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Piombo (Pb)		
Anno civile	0,15 µg/m ³	
Arsenico (As)		
Anno civile	0,66 ng/m ³	
Cadmio (Cd)		
Anno civile	5,0 ng/m ³	
Nichel (Ni)		
Anno civile	2,5 ng/m ³	
Benzo(a)pirene		
Anno civile	0,25 ng/m ³	
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.		

Or. en

Motivazione

Per essere in linea con l'obiettivo "inquinamento zero", le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria devono essere pienamente allineate con le più recenti linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria. I valori limite proposti per taluni inquinanti che non sono stati aggiornati nelle linee guida dell'OMS del 2021 sono stati allineati con le precedenti linee guida dell'OMS o con altri valori limite nazionali. Il valore limite orario per l'SO₂ è stato allineato ai valori concordati nell'ambito del Protocollo di Göteborg e conformemente ai NAAQS degli Stati Uniti.

Emendamento 189**Massimiliano Salini, Marco Campomenosi, Lara Comi, Pietro Fiocchi****Proposta di direttiva****Allegato I – sezione 1 – tabella 1***Testo della Commissione*

Periodo di mediazione	Valore limite	
PM _{2,5}		
1 giorno	25 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	10 µg/m ³	
PM ₁₀		
1 giorno	45 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Biossido di azoto (NO ₂)		
1 ora	200 µg/m ³	da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno	50 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Biossido di zolfo (SO ₂)		
1 ora	350 µg/m ³	da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno	50 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Benzene		
Anno civile	3,4 µg/m ³	
Monossido di carbonio (CO)		
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore ⁽¹⁾	10 mg/m ³	
1 giorno	4 mg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Piombo (Pb)		
Anno civile	0,5 µg/m ³	
Arsenico (As)		
Anno civile	6,0 ng/m ³	
Cadmio (Cd)		
Anno civile	5,0 ng/m ³	
Nichel (Ni)		
Anno civile	20 ng/m ³	
Benzo(a)pirene		
Anno civile	1,0 ng/m ³	
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa		

tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.

Emendamento

Periodo di mediazione	Valore limite	
PM _{2,5}		
1 giorno	37,5 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	15 µg/m ³	
PM ₁₀		
1 giorno	50 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Biossido di azoto (NO ₂)		
1 ora	200 µg/m ³	da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno	50 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Biossido di zolfo (SO ₂)		
1 ora	350 µg/m ³	da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno	50 µg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile	20 µg/m ³	
Benzene		
Anno civile	3,4 µg/m ³	
Monossido di carbonio (CO)		
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore ⁽¹⁾	10 mg/m ³	
1 giorno	4 mg/m ³	da non superare più di 18 volte per anno civile
Piombo (Pb)		
Anno civile	0,5 µg/m ³	
Arsenico (As)		
Anno civile	6,0 ng/m ³	
Cadmio (Cd)		
Anno civile	5,0 ng/m ³	
Nichel (Ni)		
Anno civile	20 ng/m ³	
Benzo(a)pirene		
Anno civile	1,0 ng/m ³	
<p>(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.</p>		

Emendamento 190
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato II – sezione 1 – tabella
Testo della Commissione

Inquinante	Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione)
PM _{2,5}	5 µg/m ³
PM ₁₀	15 µg/m ³
Biossido di azoto (NO ₂)	10 µg/m ³
Biossido di zolfo (SO ₂)	40 µg/m ³ (media su 24 ore) ⁽¹⁾
Benzene	1,7 µg/m ³
Monossido di carbonio (CO)	4 mg/m ³ (media su 24 ore) ⁽¹⁾
Piombo (Pb)	0,25 µg/m ³
Arsenico (As)	3,0 ng/m ³
Cadmio (Cd)	2,5 ng/m ³
Nichel (Ni)	10 ng/m ³
Benzo(a)pirene	0,12 ng/m ³
Ozono (O ₃)	100 µg/m ³ (media massima su 8 ore) ⁽¹⁾
(1) 99° percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).	

Emendamento

Inquinante	Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione)
PM _{2,5}	3,5 µg/m ³
PM ₁₀	10,5 µg/m ³
Biossido di azoto (NO ₂)	8 µg/m ³
Biossido di zolfo (SO ₂)	24 µg/m ³ (media su 24 ore) ⁽¹⁾
Benzene	0,119 µg/m ³
Monossido di carbonio (CO)	4 mg/m ³ (media su 24 ore) ⁽¹⁾
Piombo (Pb)	0,1 µg/m ³
Arsenico (As)	0,462 ng/m ³
Cadmio (Cd)	2,5 ng/m ³
Nichel (Ni)	1,75 ng/m ³
Benzo(a)pirene	0,12 ng/m ³
Ozono (O ₃)	80 µg/m ³ (media massima su 8 ore) ⁽¹⁾
(1) 99° percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).	

Motivazione

Le soglie di valutazione ai fini della protezione della salute sono state adeguate nell'ottica del pieno allineamento dei valori limite di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1 con le linee

guida dell'OMS, utilizzando la percentuale della soglia di valutazione superiore per ciascun inquinante elencato nella direttiva vigente. Per l'ozono, la soglia di valutazione è stata ricavata dalla valutazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sull'ozono troposferico nei paesi membri dell'AEA.

Emendamento 191

Markus Ferber

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 5 – parte B – parte introduttiva

Testo della Commissione

A decorrere dal **2030**, l'IEM non supera un livello che è:

Emendamento

A decorrere dal **2035**, l'IEM non supera un livello che è:

Or. en

Emendamento 192

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Allegato III – parte A – punto 1 – comma 5

Testo della Commissione

Per ciascuna zona, il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi indicato nelle tabelle della presente lettera comprende almeno un punto di campionamento in sito di fondo e un punto di campionamento nell'area con le concentrazioni più elevate conformemente all'allegato IV, lettera B, a condizione che ciò non aumenti il numero di punti di campionamento. Per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, è compreso almeno un punto di campionamento che si concentra sulla misurazione del contributo delle emissioni prodotte dai trasporti. Tuttavia, nei casi in cui è necessario un solo punto di campionamento, questo è ubicato nella zona con le concentrazioni più elevate a cui è probabile che la popolazione sia esposta direttamente o indirettamente.

Emendamento

Per ciascuna zona, il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi indicato nelle tabelle della presente lettera comprende almeno un punto di campionamento in sito di fondo e un punto di campionamento nell'area con le concentrazioni più elevate conformemente all'allegato IV, lettera B, a condizione che ciò non aumenti il numero di punti di campionamento. Per **il biossido di zolfo**, il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, è compreso almeno un punto di campionamento che si concentra sulla misurazione del contributo delle emissioni prodotte dai trasporti. Tuttavia, nei casi in cui è necessario un solo punto di campionamento, questo è ubicato nella zona con le concentrazioni più elevate a cui è probabile che la popolazione sia esposta direttamente o indirettamente.

Emendamento 193
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sulle carreggiate delle strade e sugli spartitraffico, salvo se i pedoni hanno normalmente accesso allo spartitraffico.

Emendamento

c) sulle carreggiate delle strade e sugli spartitraffico, salvo se i pedoni hanno normalmente accesso allo spartitraffico **o dove sono presenti piste ciclabili.**

Emendamento 194
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte A – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione adotta un atto delegato con orientamenti dettagliati in merito ai requisiti standardizzati dei punti di campionamento e alla relativa ubicazione per i nuovi punti di campionamento e i punti di campionamento esistenti che non garantiscono una valutazione di livello sufficiente della qualità dell'aria né attraverso la misurazione indicativa né attraverso la modellizzazione con i livelli di incertezza richiesti. Tali orientamenti forniscono dettagli aggiuntivi e specifici per i principi di cui alle lettere A, B, C e D.

Emendamento 195
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) I punti di campionamento predisposti ai fini della protezione della salute umana sono situati in modo da fornire dati su tutti i seguenti elementi:

Emendamento

a) I punti di campionamento predisposti ai fini della protezione della salute umana sono situati in modo da fornire dati ***affidabili*** su tutti i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 196
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) livelli delle concentrazioni nelle aree all'interno delle zone con le concentrazioni più elevate alle quali è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del valore/dei valori limite,

Emendamento

i) livelli delle concentrazioni nelle aree all'interno delle zone con le concentrazioni più elevate alle quali è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del valore/dei valori limite, ***compreso in prossimità di tutti i punti nevralgici di inquinamento come industrie, aziende agricole, aeroporti e porti,***

Or. en

Emendamento 197
Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***In generale***, i punti di campionamento sono situati in modo da ***evitare misurazioni di micro-ambienti nelle loro immediate vicinanze; in altri termini ciò significa che il punto di campionamento è ubicato in modo tale che, se possibile, l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria di un tratto di strada lungo almeno 100 m per i siti che misurano il contributo del traffico stradale e di una superficie pari ad almeno 250 m × 250 m per i siti che misurano il contributo di siti industriali o di altre fonti quali porti o aeroporti, se possibile.***

Emendamento

b) I punti di campionamento sono situati in modo da ***fornire dati sulle strade con la concentrazione più elevata di inquinanti, tenendo conto in particolare del volume e della dispersione*** del traffico.

Or. en

Emendamento 198

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Allegato IV – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

b bis) I siti di traffico urbano sono localizzati in modo da fornire dati sulle strade in cui si verificano le concentrazioni più elevate, tenendo conto del volume di traffico (almeno 10 000 veicoli al giorno o che rappresentano la maggiore densità di traffico nella zona), delle condizioni locali di dispersione e dell'uso territoriale del suolo (ad esempio nelle strade "canyon").

Emendamento

Or. en

Emendamento 199

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) Il sito di traffico urbano è ubicato nelle immediate vicinanze delle strade con le concentrazioni più elevate a cui è probabile che sia esposta la popolazione.

Or. en

Emendamento 200
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) Se l'obiettivo è valutare il contributo di fonti industriali, porti *o* aeroporti, è installato almeno un punto di campionamento sottovento rispetto alla fonte all'interno della zona residenziale più vicina. Se non si conosce la concentrazione di fondo, è installato un punto di campionamento supplementare nella direzione prevalente del vento. I punti di campionamento sono scelti in modo da poter monitorare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

f) Se l'obiettivo è valutare il contributo di fonti industriali, ***aziende agricole***, porti *e* aeroporti, è installato almeno un punto di campionamento sottovento rispetto alla fonte all'interno della zona residenziale più vicina ***e almeno un punto di campionamento è installato in modo che l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria respirata dalla popolazione che lavora in siti industriali, aziende agricole, porti e aeroporti, o in loro prossimità, fatto salvo l'articolo 4, punto 1.*** Se non si conosce la concentrazione di fondo, è installato un punto di campionamento supplementare nella direzione prevalente del vento. I punti di campionamento sono scelti in modo da poter monitorare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Or. en

Emendamento 201
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) Un numero sufficiente di punti di campionamento è situato nelle zone transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 202
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte B – punto 2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la media annua della concentrazione di inquinanti osservata è utilizzata come parametro della qualità dell'aria per un determinato anno.

e) la media annua della concentrazione di inquinanti osservata è utilizzata come parametro della qualità dell'aria per un determinato anno; ***in caso di differenze significative delle concentrazioni osservate tra la stagione estiva e quella invernale, si utilizzano anche le medie annualizzate per tali concentrazioni.***

Or. en

Emendamento 203
Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte C – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) di regola, l'ingresso del punto di campionamento è situato a un'altezza compresa tra 0,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Può essere opportuno collocarlo in posizione più elevata (***fino a 8 m***) se il punto di

b) di regola, l'ingresso del punto di campionamento è situato a un'altezza compresa tra 0,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Può essere opportuno collocarlo in posizione più elevata se il punto di campionamento è

campionamento è rappresentativo di un'area estesa (un sito di fondo) o in altre circostanze specifiche e le eventuali deroghe devono essere documentate in modo approfondito;

rappresentativo di un'area estesa (un sito di fondo) o in altre circostanze specifiche e le eventuali deroghe devono essere documentate in modo approfondito;

Or. en

Emendamento 204

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Allegato IV – parte C – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento sono situate ***ad almeno*** 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci ***e a non più di 10 m dal bordo strada***. Ai fini del presente punto, per "bordo strada" si intende la linea che separa il traffico motorizzato da altre aree; per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse (fermata e ripartenza) rispetto al resto della strada;

Emendamento

e) per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento sono situate ***a non più di 5 m dal bordo strada; il sito del punto di campionamento dovrebbe trovarsi a meno di 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci o potrebbe comportare una sovrastima o sottostima delle concentrazioni e portare alla misurazione di un microambiente molto piccolo che non è rappresentativo dei livelli lungo tale segmento stradale***. Ai fini del presente punto, per "bordo strada" si intende la linea che separa il traffico motorizzato da altre aree; per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse (fermata e ripartenza) rispetto al resto della strada;

Or. en

Emendamento 205

Leila Chaibi

Proposta di direttiva

Allegato IV – parte C – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento sono situate ad almeno **25** m di distanza dal limite dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo strada. Ai fini del presente punto, per "bordo strada" si intende la linea che separa il traffico motorizzato da altre aree; per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse (fermata e ripartenza) rispetto al resto della strada;

Emendamento

e) per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento sono situate ad almeno **5** m di distanza dal limite dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo strada. Ai fini del presente punto, per "bordo strada" si intende la linea che separa il traffico motorizzato da altre aree; per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse (fermata e ripartenza) rispetto al resto della strada;

Or. en

Emendamento 206
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte D – punto 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti incaricate di valutare la qualità dell'aria documentano in maniera esauriente, per tutte le zone, le procedure di selezione dei siti *e* registrano tutte le informazioni a sostegno della progettazione della rete e della scelta dell'ubicazione di tutti i siti di monitoraggio. La progettazione della rete di monitoraggio è supportata almeno da modellizzazioni o misurazioni indicative.

Emendamento

1. Le autorità competenti incaricate di valutare la qualità dell'aria **forniscono una valutazione basata sui dati**, documentano in maniera esauriente, per tutte le zone, le procedure di selezione dei siti, registrano tutte le informazioni a sostegno della progettazione della rete e della scelta dell'ubicazione di tutti i siti di monitoraggio **e forniscono motivazioni**. La progettazione della rete di monitoraggio è supportata almeno da modellizzazioni **con livello di incertezza sufficientemente basso** o misurazioni indicative.

Or. en

Emendamento 207
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte D – punto 2

Testo della Commissione

2. La documentazione comprende l'ubicazione dei punti di campionamento attraverso coordinate spaziali e mappe dettagliate e informazioni sulla rappresentatività spaziale di tutti i punti di campionamento.

Emendamento

2. La documentazione comprende l'ubicazione dei punti di campionamento attraverso coordinate spaziali, mappe dettagliate, **foto** e informazioni sulla rappresentatività spaziale di tutti i punti di campionamento.

Or. en

Emendamento 208
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte D – punto 3

Testo della Commissione

3. La documentazione comprende eventuali deviazioni dai criteri per l'ubicazione su microscala, le relative motivazioni e il probabile impatto sui livelli misurati.

Emendamento

3. La documentazione comprende **relazioni che spiegano i motivi della progettazione della rete, in particolare: a) i motivi della selezione di siti rappresentativi dei livelli di inquinamento più elevati nella zona per ciascun inquinante; b) i motivi della selezione di siti rappresentativi dell'esposizione generale della popolazione; e c) eventuali deviazioni dai criteri per l'ubicazione su microscala, le relative motivazioni e il probabile impatto sui livelli misurati.**

Or. en

Emendamento 209
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte D – punto 9

Testo della Commissione

9. I criteri di selezione, la progettazione della rete e l'ubicazione del sito di monitoraggio, definiti dalle autorità competenti alla luce delle prescrizioni del presente allegato, sono riesaminati almeno ogni cinque anni per garantire che continuino a essere validi e ottimali nel tempo. Il riesame è supportato almeno da modellizzazioni o misurazioni indicative.

Emendamento

9. I criteri di selezione, la progettazione della rete e l'ubicazione del sito di monitoraggio, definiti dalle autorità competenti alla luce delle prescrizioni del presente allegato, sono riesaminati almeno ogni cinque anni per garantire che continuino a essere validi e ottimali nel tempo. Il riesame è supportato almeno da modellizzazioni o misurazioni indicative ***e informa sulle misure da adottare secondo una tempistica conforme agli orientamenti affinché la progettazione della rete rimanga valida e ottimale.***

Or. en

Emendamento 210
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato V – parte B – comma 3

Testo della Commissione

Negli altri casi, le misurazioni sono distribuite uniformemente nell'arco dell'anno civile (o nel periodo aprile-settembre per le misurazioni indicative di O₃). Al fine di soddisfare queste prescrizioni e garantire che eventuali perdite di dati non alterino i risultati, gli obblighi di copertura minima dei dati sono soddisfatti per periodi specifici (trimestre, mese, settimana, giorno) dell'intero anno, a seconda dell'inquinante e del metodo/della frequenza di misurazione.

Emendamento

Negli altri casi, le misurazioni sono distribuite uniformemente nell'arco dell'anno civile (o nel periodo aprile-settembre per le misurazioni indicative di O₃). Al fine di soddisfare queste prescrizioni e garantire che eventuali perdite di dati non alterino i risultati, gli obblighi ***di distribuzione e*** di copertura minima dei dati sono soddisfatti per periodi specifici (trimestre, mese, settimana, giorno) dell'intero anno, a seconda dell'inquinante e del metodo/della frequenza di misurazione.

Or. en

Emendamento 211
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato V – parte D – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) per le misurazioni dalle stazioni transfrontaliere stima dell'inquinamento transfrontaliero relativo ad altri Stati membri;

Or. en

Emendamento 212
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VI – parte B – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione **può chiedere** agli Stati membri di preparare e presentare un rapporto per dimostrare l'equivalenza a norma del punto 1.

2. La Commissione **chiede** agli Stati membri di preparare e presentare un rapporto per dimostrare l'equivalenza a norma del punto 1.

Or. en

Emendamento 213
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento;

(a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento, **incluse le relative categorie;**

Or. en

Emendamento 214
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Se il settore dei trasporti fa parte delle fonti di emissione responsabili dell'inquinamento di cui alla lettera a), le informazioni pertinenti di cui alle lettere da a) a d) sono ripartite e comunicate per modo di trasporto, laddove possibile.*

Or. en

Emendamento 215
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) riduzione quantitativa della concentrazione (in $\mu\text{g}/\text{m}^3$) in ciascun punto di campionamento che supera i valori limite, il valore-obiettivo per l'ozono o l'indicatore di esposizione media in caso di superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, che si prevede di raggiungere con le misure di cui al punto 6;

(a) riduzione quantitativa della concentrazione (in $\mu\text{g}/\text{m}^3$) in ciascun punto di campionamento che supera i valori limite, il valore-obiettivo per l'ozono o l'indicatore di esposizione media in caso di superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, che si prevede di raggiungere con le misure ***a breve e lungo termine*** di cui al punto 6 ***e le relative categorie***;

Or. en

Emendamento 216
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 5 – lettera b bis (nuova)

(b bis) nel caso dei piani per la qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, motivazioni dettagliate intese a illustrare come il piano preveda tutte le misure adeguate a ridurre al minimo il periodo di superamento, tra cui quanto segue:

i) laddove la data di inizio per l'attuazione di una misura sia successiva a sei mesi dalla data di adozione del piano per la qualità dell'aria, una spiegazione dei motivi per cui non è possibile una data di inizio più ravvicinata;

ii) se l'analisi di cui al punto 4 bis ha individuato misure che avrebbero un impatto maggiore sul miglioramento della qualità dell'aria, ma non sono state prescelte ai fini dell'adozione, una spiegazione delle ragioni per cui l'adozione di tali misure è impossibile e la prova che le misure selezionate otterranno una riduzione delle emissioni e delle concentrazioni almeno equivalente.

Or. en

Emendamento 217
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) elenco e descrizione di tutte le misure previste dal piano per la qualità dell'aria, compresa l'indicazione dell'autorità competente incaricata della loro attuazione;

Emendamento

(a) elenco e descrizione di tutte le misure **a breve termine relative alle categorie pertinenti** previste dal piano per la qualità dell'aria **e motivazione delle misure relative alla fonte e alla categoria di superamento, alla loro efficienza e disponibilità nel tempo**, compresa l'indicazione dell'autorità competente incaricata della loro attuazione;

Emendamento 218
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) elenco e descrizione di tutte le misure a lungo termine relative alle categorie pertinenti previste dal piano per la qualità dell'aria e motivazione delle misure relative alla fonte e alla categoria di superamento, alla loro efficienza, disponibilità nel tempo e all'impatto socio-economico, compresa l'indicazione dell'autorità competente incaricata della loro attuazione;

Or. en

Emendamento 219
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) quantificazione della riduzione delle emissioni (in tonnellate/anno) di ciascuna misura di cui alla lettera a);

(b) quantificazione della riduzione delle emissioni (in tonnellate/anno) di ciascuna misura *e categoria* di cui alla lettera a);

Or. en

Emendamento 220
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione

(c) calendario per l'attuazione di ciascuna misura e attori responsabili;

Emendamento

(c) calendario per l'attuazione di ciascuna misura e attori responsabili, **impatto economico e sociale, compreso l'accesso all'energia e alla mobilità;**

Or. en

Emendamento 221
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione

(e) elenco delle informazioni (compresi i risultati della modellizzazione e della valutazione delle misure) per raggiungere lo standard di qualità dell'aria in questione conformemente all'allegato I.

Emendamento

(e) elenco delle informazioni (compresi i risultati della modellizzazione e della valutazione delle misure **a breve e lungo termine**) per raggiungere lo standard di qualità dell'aria in questione conformemente all'allegato I.

Or. en

Emendamento 222
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 7 – lettera d

Testo della Commissione

(d) elenco *e* descrizione di tutte le misure supplementari il cui impatto sulle concentrazioni di inquinanti atmosferici nell'ambiente impiega tre anni o più per realizzarsi appieno.

Emendamento

(d) elenco, descrizione, **motivazione e impatto socio-economico** di tutte le misure supplementari il cui impatto sulle concentrazioni di inquinanti atmosferici nell'ambiente impiega tre anni o più per realizzarsi appieno.

Or. en

Emendamento 223
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(d bis) dati sulle zone a zero emissioni
esistenti e previste;*

Or. en

Emendamento 224
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 7 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(d ter) se del caso, i dati pertinenti per la
riduzione delle emissioni e delle
concentrazioni di inquinanti contenuti nei
piani di mobilità urbana sostenibile, come
stabilito nella comunicazione
COM/2013/0913;*

Or. en

Emendamento 225
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) impatto stimato delle misure del precedente piano per la qualità dell'aria sulla riduzione delle emissioni e sulla concentrazione di inquinanti.

(b) impatto stimato delle misure del precedente piano per la qualità dell'aria sulla riduzione delle emissioni e sulla concentrazione di inquinanti;

Or. en

Emendamento 226
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte A – punto 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) stima dell'impatto delle misure volte a ridurre le emissioni e le concentrazioni di inquinanti nel settore dei trasporti.

Or. en

Emendamento 227
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico la cui attuazione è in stata presa in considerazione a livello locale, regionale o nazionale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, tra cui:

2. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico la cui attuazione è in stata presa in considerazione a livello locale, regionale o nazionale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria ***per ogni categoria nel breve e nel lungo termine***, tra cui:

Or. en

Emendamento 228
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) riduzione delle emissioni in

seguito all'adozione di veicoli a basse emissioni e a zero emissioni sulla base di incentivi economici;

Or. en

Emendamento 229
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto stradale, marittimo e aereo attraverso l'uso di combustibili alternativi rinnovabili e la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché l'uso di incentivi economici per accelerarne la diffusione;

Or. en

Emendamento 230
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) riduzione delle emissioni in seguito all'adozione di veicoli a basse emissioni e a zero emissioni nel trasporto collettivo e pubblico e/o veicoli equipaggiati con soluzioni digitali moderne che incidono sulla riduzione delle emissioni;

Or. en

Emendamento 231
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti mediante investimenti in un'ampia infrastruttura ciclabile, segnatamente nelle aree urbane, in modo da garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada vulnerabili e accrescere l'attrattiva della bicicletta quale modalità di trasporto sana ed efficiente per i pendolari, garantire un'agevole intermodalità tra ferrovia e bicicletta al fine di offrire un pendolarismo rurale-urbano sostenibile e incoraggiare, in tal senso, ad ampliare anche la rete Eurovelo;

Or. en

Emendamento 232
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) provvedimenti relativi al miglioramento della qualità, efficienza, accessibilità e connettività del trasporto collettivo e pubblico;

Or. en

Emendamento 233
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater) provvedimenti relativi all'adozione e all'implementazione di infrastrutture per i combustibili alternativi;

Or. en

Emendamento 234
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quinquies) provvedimenti relativi all'implementazione di sistemi di trasporto intelligenti e soluzioni digitali legati alla riduzione delle emissioni;

Or. en

Emendamento 235
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b sexies) provvedimenti relativi al parcheggio intelligente;

Or. en

Emendamento 236
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera b septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b septies) riduzione delle emissioni conseguente alla creazione di centri multimodali che collegano diverse soluzioni di trasporto sostenibile e parcheggi;

Or. en

Emendamento 237

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Allegato VIII – parte B – punto 2 – – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili, di **carburanti/combustibili, impianti di combustione e veicoli stradali** a emissioni zero **per ridurre le emissioni;**

(c) acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili, di veicoli a emissioni zero;

Or. en

Emendamento 238

Jutta Paulus

Proposta di direttiva

Allegato VIII – parte B – punto 2 – – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (comprese tariffazione della congestione, tariffe **differenziate** per i parcheggi o altri incentivi economici; istituzione di regimi di restrizione dell'accesso dei veicoli urbani, quali le zone a basse emissioni);

(d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico, comprese **come minimo:**

i) la tariffazione della congestione, il pedaggio stradale e le tariffe basate sul chilometraggio;

ii) tariffe per i parcheggi su tutto il suolo pubblico o altri incentivi economici per ridurre la mobilità non necessaria in auto, prevedendo inoltre tariffe differenziate per i veicoli inquinanti e a zero emissioni;

iii) l'istituzione di regimi di restrizione dell'accesso dei veicoli urbani, quali le zone a basse emissioni, in linea con le più recenti norme Euro, e le zone a emissioni zero;

iv) la mitigazione del traffico attraverso misure come zone a traffico limitato, super blocchi e quartieri senza auto;

v) la riduzione della larghezza delle corsie per i veicoli;

vi) l'istituzione di strade senza auto nei fine settimana;

vii) l'introduzione di limiti di velocità di 30 km/h;

viii) modalità di consegna per "l'ultimo miglio" a zero emissioni (allo scarico);

ix) l'attuazione di programmi di bike sharing con una rete capillare, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili;

ix) promozione di car sharing e car pooling;

Or. en

Emendamento 239
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – – lettera e

Testo della Commissione

(e) provvedimenti per incoraggiare il passaggio a forme di trasporto meno

Emendamento

(e) provvedimenti per incoraggiare il passaggio *modale dai veicoli privati alla*

inquinanti;

mobilità attiva e a forme di trasporto meno inquinanti (ad esempio, a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici), tra cui almeno:

i) l'estensione della rete di trasporto pubblico e l'elettrificazione di autobus e ferrovie;

ii) la semplificazione dell'accesso al trasporto pubblico attraverso la prenotazione digitale e interconnessa, introducendo informazioni sui passeggeri in tempo reale per gli utenti del servizio;

iii) la creazione di programmi park and ride;

iv) la riduzione dei costi dei biglietti dei trasporti pubblici o la gratuità per talune fasce della popolazione;

v) il miglioramento delle infrastrutture per creare più spazi per gli spostamenti a piedi e in bicicletta in sicurezza;

vi) la progettazione di città compatte (ad es. città dei 15 minuti);

vii) incentivi economici per l'acquisto di soluzioni di mobilità attiva e condivisa (ad esempio, biciclette, biciclette elettriche, scooter elettrici);

viii) incentivi chilometrici per recarsi al lavoro in bicicletta e a piedi;

ix) l'eliminazione degli incentivi fiscali per i veicoli aziendali;

x) l'attuazione di programmi di bike sharing con una rete capillare, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili;

xi) programmi di rottamazione dei veicoli più inquinanti;

Or. en

Emendamento 240

Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) provvedimenti per incoraggiare il passaggio a forme di trasporto meno inquinanti;

Emendamento

(e) provvedimenti per incoraggiare il passaggio a forme di trasporto meno inquinanti ***e sostenere i cambiamenti nei comportamenti di mobilità;***

Or. en

Emendamento 241
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2– lettera e

Testo della Commissione

(e) provvedimenti per incoraggiare il passaggio a forme di trasporto meno inquinanti;

Emendamento

(e) provvedimenti per incoraggiare il passaggio a forme di trasporto meno inquinanti ***comprese le ferrovie e le vie navigabili interne;***

Or. en

Emendamento 242
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2– lettera f

Testo della Commissione

(f) provvedimenti per incoraggiare la transizione verso veicoli a emissioni zero e macchine non stradali per applicazioni sia private che commerciali;

Emendamento

(f) provvedimenti per incoraggiare la transizione verso veicoli ***a basse emissioni e*** a emissioni zero e macchine non stradali per applicazioni sia private che commerciali;

Or. en

Emendamento 243
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2– lettera g

Testo della Commissione

(g) provvedimenti per assicurare nelle fonti fisse di piccola, media e grande scala e nelle fonti mobili sia data priorità all'uso di combustibili a **basse** emissioni;

Emendamento

(g) provvedimenti per assicurare nelle fonti fisse di piccola, media e grande scala e nelle fonti mobili sia data priorità all'uso di combustibili a **zero** emissioni;

Or. en

Emendamento 244
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico nei punti nevralgici, tra cui i porti, stabilendo requisiti specifici per le navi ormeggiate, le imbarcazioni e il traffico portuale, accelerando al contempo l'alimentazione a terra e l'elettrificazione delle navi e dei macchinari portuali;

Or. en

Emendamento 245
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2– lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) provvedimenti per proteggere la salute dei bambini **o** di altre categorie sensibili della popolazione.

(i) provvedimenti per proteggere la salute dei bambini, **come strade scolastiche con accesso limitato o vietato**

alle auto (200 m intorno alle scuole), e provvedimenti per proteggere la salute di altre categorie sensibili della popolazione e gruppi vulnerabili, tra cui donne in gravidanza e persone affette da asma o altre patologie respiratorie o cardiovascolari.

Or. en

Emendamento 246
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico nei punti nevralgici, tra cui i porti, in particolare attraverso la realizzazione di infrastrutture di alimentazione elettrica da terra per le navi ormeggiate;

Or. en

Emendamento 247
Bergur Løkke Rasmussen, Vlad Gheorghe, Nicola Danti

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte B – punto 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) provvedimenti da parte delle autorità sanitarie per incoraggiare cambiamenti comportamentali.

Or. en

Emendamento 248
Jutta Paulus

Proposta di direttiva
Allegato VIII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Provvedimenti di emergenza da valutare ai fini della loro inclusione nei piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20

1. Provvedimenti intesi ad affrontare le fonti che contribuiscono al rischio di superamento dei rispettivi valori limite o valori-obiettivo o della soglia di allarme:

(a) limitazione della circolazione dei veicoli privati;

(b) temporanea gratuità dei trasporti pubblici;

(c) lavaggio strade.

Or. en

Emendamento 249
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato IX – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) informazioni sulle azioni preventive per ridurre l'inquinamento e/o l'esposizione ad esso: indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti, azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;

d) informazioni ***sulle misure a breve termine e*** sulle azioni preventive per ridurre l'inquinamento e/o l'esposizione ad esso: indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti, azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni ***e le limitazioni all'esposizione;***

Or. en